

N. 00188/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00065/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 65 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Poseidon Service S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco A. Caputo, con il quale domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;

contro

Latina Ambiente S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Alfano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paola Berna in Latina, via Carturan, 7;
Comune di Latina, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio sulla richiesta datata 28 novembre 2012 di pronuncia relativa al contratto di appalto per il servizio pulizia delle aree pedonabili sottostanti i porticati;

nonché per l'accertamento della Società ricorrente all'adeguamento/differenze per il costo del personale relativamente all'appalto di cui al CIG 0001508C6D e per la declaratoria di illegittimità delle risultanze sul punto, acquisite con la relazione riservata (ricorso per motivi aggiunti);

nonché ancora per l'annullamento della nota prot. n.2966 datata 12 aprile 2013 emessa dalla Latina Ambiente spa di diniego al riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti per il carburante utilizzato alla Società ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Latina Ambiente Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Poseidon Service – S.r.l è risultata vincitrice – come da procedura ad evidenza pubblica n. 05/MM/2007 - della gara d'appalto per il servizio di pulizia delle aree pedonabili sottostanti i porticati, cancellazione scritte vandaliche, defissione manifesti abusivi, rimozione di deiezioni animali sul suolo pubblico e disinfestazione delle relative superfici; pulizia di spiagge ed arenili, diserbamento meccanico e chimico delle strade e dei marciapiedi pubblici; espurgo e pulizia di bocche di lupo, caditoie, griglie, pozzetti ecc. ed analoghi manufatti stradali

Riferisce che, in data 28/11/2012 rivolgeva richiesta, ai sensi dell'art. 115 del d.l.gs 163/06 per vedersi riconosciuto il diritto alla revisione dei prezzi di cui all'art. 22 del bando.

Stante l'inerzia dell'amministrazione, la ricorrente proponeva il presente ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a., denunciando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Con successiva memoria ex art. 115, 5 comma, la ricorrente ha dedotto motivi aggiunti denunciando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

La società Latina Ambiente – S.p.a. si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso e richiedendone nel merito la reiezione.

Con memoria depositata in data 3.1.2014, l'istante ha ulteriormente insistito nelle proprie conclusioni, cui ha replicato Latina Ambiente – s.p.a.

Successivamente, all'udienza del 23.1.2014, la causa è stata trattenuta a sentenza.

DIRITTO

In primo luogo il Collegio deve farsi carico di esaminare le eccezioni preliminari sollevate da Latina Ambiente – s.p.a.

Deve essere, anzitutto, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione di questo Tribunale sollevata dall'Ente resistente.

La giurisprudenza – pronunciandosi sul previgente art. 244 comma 3 del Codice dei contratti – affermava la giurisdizione del giudice amministrativo non solo in materia di spettanza o meno della revisione, ma anche in ordine alla determinazione del suo esatto importo attraverso il concreto provvedimento applicativo. Detta disposizione infatti superava, nel solco tracciato dall'art. 6 della L. 537/93, la tradizionale distinzione in base alla quale erano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al *quantum* della revisione prezzi e al giudice amministrativo quelle afferenti all'*an debeatur*, imponendo la concentrazione dinanzi alla stessa autorità giurisdizionale di tutte le cause relative all'istituto negli appalti pubblici ad esecuzione continuata o periodica, con conseguente potere del giudice amministrativo di conoscere della misura della revisione e di emettere condanna al pagamento delle relative somme (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. III – 9/2/2012 n. 244; si veda anche Corte di Cassazione, sez. unite civili – 15/3/2011 n. 6016; T.A.R. Campania Napoli, sez. I – 29/7/2010 n. 17174). Peraltro, l'art. 133 lett. e) n. 2 del Codice del processo amministrativo riproduce oggi esattamente il testo dell'art. 244 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, per cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie attinenti alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica ex art. 115 del D. Lgs. 163/2006.

In relazione a quanto sopra, quindi, l'oggetto del presente giudizio rientra certamente nell'ambito della giurisdizione esclusiva di questo Tribunale (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I – 16/1/2012 n. 103).

Fondata è, invece, la successiva eccezione di prescrizione.

Ad avviso della società resistente il diritto alla revisione del prezzo, fatto valere dalla società Poseidon, si sarebbe prescritto, tenuto conto che la pretesa da quest'ultima avanzata sarebbe assoggetta al termine quinquennale.

Detto ordine di idee deve essere pienamente condiviso.

Osserva, anzitutto, il Collegio che l'art. 22 del bando, la cui rubrica si riferisce all'adeguamento e revisione del canone, stabilisce, in particolare, che: ... *“il canone sarà sottoposto a revisione annuale secondo quanto previsto dall'art. 44 della legge 23.12.1994 n. 724 ed in contraddittorio con la stazione appaltante. ...La richiesta di revisione dovrà essere avanzata - a pena di decadenza - entro i 60 giorni successivi alla scadenza del primo anno (e consecutivi) di servizio dalla parte che vi avrà interesse, a mezzo di lettera raccomandata A.R., e la controparte dovrà accedere alla richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa. Le risultanze del computo revisionale dovranno essere liquidate e pagate*

entro fine anno, sempre che vi sia disponibilità di bilancio; in mancanza, la somma stessa sarà prevista nel bilancio dell'esercizio successivo".

La ricorrente ha avanzato - per la prima volta - richiesta di revisione con l'atto stragiudiziale del 28.11.2012, pervenuto alla società Latina Ambiente il 29 detti come da cartolina AR in atti.

Contrariamente, a quanto sostenuto dalla ricorrente (v. pag 5 ricorso introduttivo), la prescrizione decadenziale rileva, nella specie, atteso che la disciplina dettata in materia di revisione prezzi negli appalti di servizi o forniture ad esecuzione periodica o continuativa, di cui all'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti), ha carattere imperativo ed un'eventuale clausola contrattuale difforme, rispetto alla disciplina normativamente prevista, deve ritenersi nulla. La legge non ha, invece, provveduto a stabilire espressamente un periodo massimo oltre il quale non sia possibile richiedere di procedere alla revisione del prezzo. Considerata la natura indisponibile del diritto in questione, nonché la mancanza di un espresso termine normativo entro il quale il diritto possa essere fatto valere, la richiesta può essere dunque effettuata entro il termine di prescrizione quinquennale dettato dall'art. 2948, n. 4, c.c. (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, sez. II, n. 1658/2010).

Chiarito ciò, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società Latina Ambiente intimata, atteso che, nella specie, trova applicazione – come ribadito - la regola dell'articolo 2948, primo comma, numero 4, del Codice Civile, secondo cui "si prescrivono in cinque anni: ... gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".

Infatti, la revisione prezzi riveste, come accennato, carattere periodico (operando con cadenza annuale, a decorrere dal compimento dell'anno successivo alla stipula del contratto di appalto di servizi), e si collega alla corretta determinazione dei compensi contrattuali, i quali, a loro volta, devono essere corrisposti annualmente, previa espressa richiesta dell'interessata che, nella specie, è stata presentata solo con il surrichiamato atto di diffida in data 28/11/2012.

In conclusione il ricorso deve essere respinto

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento di €2.000,00 (duemila) oltre accessori di legge in favore di Latina Ambiente per le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)